



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1173** del **24/06/2025**

Segreteria Generale

Servizio Affari del Personale

OGGETTO: Riconoscimento congedo parentale, per il periodo dal 01/07/2025 al 05/07/2025, al dipendente D.R., matr. 1294, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, modificato dal D. Lgs. n. 80/2015.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Affari del Personale

Classifica/Fascicolo: 03.C6.00 - 00000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1173** del **24/06/2025**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 43, comma 1 del 15 maggio 2018, relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali stabilisce che: "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.";

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, il quale ha stabilito che:

1. *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi."*

2. *"Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi."*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 34, comma 1, del suddetto Decreto, a mente del quale: *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, ad esclusione del comma 2";*

ATTESO che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.151/2001, fa espressamente salva l'applicazione delle *"condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione"*, rispetto alle previsioni recate dallo stesso Decreto;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 43, comma 3, del C.C.N.L. del 15 maggio 2018, che prevede una disposizione di maggior favore rispetto a quella prevista dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne il trattamento economico dei primi 30 giorni del congedo parentale ex art. 32, affermando che: *"Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2."*;

VISTA la richiesta del dipendente D.R., matr. 1294, assegnato al Settore Viabilità di questo Ente, di poter usufruire di un congedo parentale retribuito al 100%, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.151/2001, modificato dal D Lgs. n. 80/2015, in favore della figlia D.D., nata il 16/06/2015, per il periodo dal periodo dal 01/07/2025 al al 05/07/2025 compresi, per un totale di giorni 5 (cinque);



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1173** del **24/06/2025**

ACCERTATO, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, che il dipendente risulta aver fruito del congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come da seguente prospetto riassuntivo:

- Congedo parentale, con retribuzione 100% - 14 gg

VISTA la dichiarazione che attesta che l'altro genitore non ha precedentemente usufruito del congedo parentale per lo stesso motivo;

RITENUTO, vista l'età del figlio e il computo complessivo di fruizione di precedenti periodi di congedo parentale, che sussistano i presupposti di legge per riconoscere l'ulteriore periodo di congedo richiesto, con retribuzione al 100%;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DI RICONOSCERE, al dipendente D.R., matr. 1294, il periodo di congedo parentale richiesto, retribuito al 100%, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.151/2001, modificato dal D Lgs. n. 80/2015, in favore della figlia D.D., nata il 16/06/2015, dal 01/07/2025 al 05/07/2025 compresi, per un totale di giorni 5 (cinque);

DI DARE ATTO che, per i primi 30 giorni di congedo al dipendente è riconosciuta la retribuzione al 100% e che tali periodi non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione della 13° mensilità, mentre i periodi successivi (fino alla concorrenza del limite di 6 mesi) sono retribuiti al 30% e sono coperti da contribuzione figurativa.

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Capalbo